

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 231

46º anno

17 settembre 2003

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CE) n. 1616/2003 della Commissione, del 16 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
★	Regolamento (CE) n. 1617/2003 della Commissione, del 15 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	3
★	Regolamento (CE) n. 1618/2003 della Commissione, del 15 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	4
★	Regolamento (CE) n. 1619/2003 della Commissione, del 15 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera del Belgio .....	5
	Regolamento (CE) n. 1620/2003 della Commissione, del 16 settembre 2003, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi .....	6
★	Regolamento (CE) n. 1621/2003 della Commissione, del 16 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1503/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine .....	7
	Regolamento (CE) n. 1622/2003 della Commissione, del 16 settembre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	9

### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Commissione

2003/655/CE:

★	Decisione della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 3246] .....	12
---	--	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 3247] .....** 15

IT

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 settembre 2003**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.  
<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione (EUR/100 kg)
0702 00 00	052	125,3
	060	112,2
	064	129,8
	094	81,8
	999	112,3
0707 00 05	052	120,2
	999	120,2
0709 90 70	052	117,2
	999	117,2
0805 50 10	388	62,8
	524	49,5
	528	50,8
	999	54,4
0806 10 10	052	72,0
	064	95,2
	999	83,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,1
	400	62,2
	512	83,0
	720	66,8
	800	160,2
	804	100,1
0808 20 50	999	91,4
	052	85,8
	064	48,7
	388	81,8
	999	72,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	97,0
	624	111,9
	999	104,5
0809 40 05	052	55,4
	060	68,0
	064	63,4
	066	55,3
	094	58,5
	624	116,8
	999	69,6

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 15 settembre 2003**

**relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti della rana pescatrice per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture della rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, da parte di navi battenti bandiera del

Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1º settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture della rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca della rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 356 del 31.12.2002, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GUL 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1618/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 15 settembre 2003**

**relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di rombo giallo per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rombo giallo nelle acque delle zone CIEM VIII, a, b, d, e, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o

immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di rombo giallo nelle acque delle zone CIEM VIII, a, b, d, e, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca del rombo giallo nelle acque delle zone CIEM VIII, a, b, d, e, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 356 del 31.12.2002, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GUL 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 15 settembre 2003**

**relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di scampo per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o

immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 356 del 31.12.2002, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GUL 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1620/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 settembre 2003**

**recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura<sup>(3)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.
- (3) Tenuto conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.
2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

**Articolo 2**

La gara è aperta fino al 27 novembre 2003. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

**Articolo 3**

I titoli d'importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

**Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1621/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 settembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1503/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e  
al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel  
settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (<sup>(1)</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (<sup>(2)</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (<sup>(3)</sup>), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (<sup>(4)</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (<sup>(5)</sup>), stabilisce certe norme relative al versamento di anticipi.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 stabilisce certe norme relative al pagamento dei premi per pecora e per capra.

(3) Per consentire ai produttori di far fronte agli oneri finanziari aggiuntivi di cui si sono dovuti far carico a seguito di eccezionali avversità climatiche, caratterizzate da una siccità intensa e prolungata, con il regolamento (CE) n. 1503/2003 della Commissione (<sup>(6)</sup>) gli Stati membri sono stati autorizzati a versare prima del 16 ottobre 2003 anticipi sul premio speciale per i bovini e sul premio per le vacche nutrici, nonché sui pagamenti per pecora e per capra.

(4) Dopo l'adozione del suddetto regolamento si è verificato che anche i produttori di alcune regioni della Spagna sono stati colpiti dalla siccità. È pertanto opportuno includere la Spagna nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1503/2003.

(5) Per una corretta gestione finanziaria è necessario che gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2003 l'ammontare dei pagamenti che prevedono di effettuare entro il 15 ottobre 2003.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1503/2003.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1503/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2003 gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ammontare dei pagamenti di cui al paragrafo 1 che prevedono di effettuare entro il 15 ottobre 2003.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(<sup>2</sup>) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(<sup>4</sup>) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(<sup>5</sup>) GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12.

(<sup>6</sup>) GU L 216 del 28.8.2003, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

«ALLEGATO

	Milioni di EUR
Germania	87
Spagna	100
Francia	225
Italia	63
Lussemburgo	1,4
Portogallo	25»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1622/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 16 settembre 2003  
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1615/2003 della Commissione<sup>(5)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1615/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1615/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2003.

*Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 230 del 16.9.2003, pag. 29.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	4,66
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	57,17
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	57,17
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	14,75

(<sup>1</sup>) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(<sup>2</sup>) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(data del 15.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,39 (****)	79,22	175,53 (***)	165,53 (**)	145,53 (**)	124,07 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	12,56	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	16,38	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Fob Duluth.

(\*\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,17 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,31 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

(*Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*)

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2003

**relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi**

[notificata con il numero C(2003) 3246]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/655/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, tra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità di un prodotto, deve scegliere la «procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». Occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche. È dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(²) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono descritte dettagliatamente nell'allegato III alla direttiva 89/106/CEE. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure saranno applicate ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii).

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

*Articolo 2*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti relativi al benestare tecnico europeo.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I

**Kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi**

- Da usare per opere edilizie (escluse piscine e processi industriali).
-

**ALLEGATO II**

**Nota:** Per i prodotti destinabili a più di uno degli usi specificati alle seguenti voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

**Kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi (1/2)****Sistema di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi	in opere edilizie	—	2+

Sistema 2+: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, in cui la possibilità 1 prevede la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base ad una ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione e alla sorveglianza, alla valutazione e all'approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

**Kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi (2/2)****Sistema di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi	per gli usi soggetti alle normative sulla reazione al fuoco	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E (da A1 a E) (***) F	1 3 4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza verifiche mediante campionatura.

Sistema 3: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. l'allegato III, punto 2 iii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(\*) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

(\*\*) Prodotti/materiali non inclusi nella nota (\*).

(\*\*\*) Prodotti/materiali della classe A1 che, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione, quale modificata, non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 12 settembre 2003**

**relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti**

[notificata con il numero C(2003) 3247]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/656/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (<sup>(1)</sup>), quale modificata dalla direttiva 93/68/CEE (<sup>(2)</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, tra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE per l'attestazione della conformità di un prodotto, deve scegliere la «procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». Occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi all'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche. È dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.
- (3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono descritte dettagliatamente nell'allegato III alla direttiva 89/106/CEE. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui le due procedure saranno applicate ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.
- (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2 ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi

di cui all'allegato III, punto 2 i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii).

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale il fabbricante è l'unico responsabile di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica, atto a garantire la conformità del prodotto alle rispettive specifiche tecniche.

**Articolo 2**

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

**Articolo 3**

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è quella definita dai relativi benessere tecnici europei.

**Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

## ALLEGATO I

- Prodotti repellenti delle acque di superficie — agenti idrofobi a base di composti organo-metallici (EOTA rif. **06.05/02**):  
da impiegare per il trattamento di materiali da costruzione porosi, prevalentemente sulle facciate.
  - Kit, profilati e strisce per la sigillatura (EOTA rif. **06.05/01 e 06.05/04**):  
da impiegare come giunti per la sigillatura nelle opere edilizie, incluso l'involucro esterno per renderlo resistente alle intemperie.
- 

## ALLEGATO II

- Vetrature verticali sostenute in un unico punto (EOTA rif. **04.04/25**):  
da impiegare per facciate ventilate o per vetrature verticali come elementi divisorii.
  - Elementi di fissaggio (EOTA rif. **06.02/03**):  
da impiegare per il fissaggio di rivestimenti murali.
  - Sistemi di rivestimento per eliminare le cariche elettrostatiche negli impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. **06.05/13**):  
da impiegare per sigillare vasche e zone di raccolta nonché su superfici di cemento rinforzate destinate al maneggiamento di taluni liquidi pericolosi per le risorse idriche.
  - Sistemi di rivestimento per impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. **06.05/14**):  
da impiegare per sigillare vasche e zone di raccolta nonché su superfici di cemento rinforzate destinate al maneggiamento di taluni liquidi pericolosi per le risorse idriche.
  - Composti e profilati per la sigillatura dei giunti (EOTA rif. **06.05/11 e 06.05/12**):  
da impiegare per la sigillatura di opere edilizie o parti di esse utilizzate per contenere, stoccare e maneggiare sostanze pericolose per le risorse idriche.
-

## ALLEGATO III

**Nota:** Per i prodotti destinabili a più di uno degli usi specificati alle seguenti voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

**Gruppo di prodotti: prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti (1/2)***Sistema di attestazione della conformità*

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benessere tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione della conformità
Vetrature verticali sostenute in un unico punto (EOTA rif. <b>04.04/25</b> )	In opere edilizie	—	1
Elementi di fissaggio (EOTA rif. <b>06.02/03</b> )	In opere edilizie	—	2+
Prodotti repellenti delle acque di superficie — Agenti idrofobi a base di composti organo-metallici (EOTA rif. <b>06.05/02</b> )	In opere edilizie	—	4
Sistemi di rivestimento per eliminare le cariche elettrostatiche negli impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. <b>06.05/13</b> )	In opere edilizie	—	2+
Sistemi di rivestimento per impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. <b>06.05/14</b> )	In opere edilizie	—	2+
Kit, profilati e strisce per la sigillatura (EOTA rif. <b>06.05/01</b> e <b>06.05/04</b> )	In opere edilizie	—	4
Composti e profilati per la sigillatura dei giunti (EOTA rif. <b>06.05/11</b> e <b>06.05/12</b> )	In opere edilizie	—	2+

Sistema 1: cfr. l'allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza verifiche mediante campionatura.

Sistema 2+: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, in cui la possibilità 1 prevede la certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base ad una ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione e alla sorveglianza, alla valutazione e all'approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Sistema 4: cfr. l'allegato III, punto 2 iii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

**Gruppo di prodotti: prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (2/2)****Sistema di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito del corrispondente orientamento per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Vetrature verticali sostenute in un unico punto (EOTA rif. <b>04.04/25</b> )			
Elementi di fissaggio (EOTA rif. <b>06.02/03</b> )			
Prodotti repellenti delle acque di superficie — Agenti idrofobi a base di composti organo-metallici (EOTA rif. <b>06.05/02</b> )			
Sistemi di rivestimento per eliminare le cariche elettrostatiche negli impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. <b>06.05/13</b> )	Per gli usi soggetti alle normative sulla reazione al fuoco	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*) A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E (da A1 a E) (***) F	1 3 4
Sistemi di rivestimento per impianti di stoccaggio, riempimento e trasporto di liquidi pericolosi per le risorse idriche (EOTA rif. <b>06.05/14</b> )			
Kit, profilati e strisce per la sigillatura (EOTA rif. <b>06.05/01</b> e <b>06.05/04</b> )			
Composti e profilati per la sigillatura dei giunti (EOTA rif. <b>06.05/11</b> e <b>06.05/12</b> )			

Sistema 1: cfr. l'allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza verifiche mediante campionatura.

Sistema 3: cfr. l'allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. l'allegato III, punto 2 iii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(\*) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

(\*\*) Prodotti/materiali non inclusi nella nota (\*).

(\*\*\*) Prodotti/materiali della classe A1 che, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione, quale modificata, non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono potersi applicare anche nel caso in cui non sia necessario determinare le prestazioni in rapporto ad una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce alcuna prescrizione per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, all'occorrenza, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.